Sent. n. 204/2026 pubbl. il 26/10/2026
Rep. n. 313/2026 del 26/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente

dott.ssa Paola Rossi Giudice

dott.ssa Alessandra Pasqualetto Giudice relatore ed est.

nel procedimento n. 212-1/2026 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

Marco Visentin

con il patrocinio dell'avv. Rodolfo Romito

RICORRENTE

OCC avv. Marcella Berti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale,

premesso che con ricorso depositato in data 30.6.2026, Marco Visentin adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCII;

Firmato Da: GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4bbc0cc3a3696d362bb851d97464b190
Firmato Da: ROMAGNANI CRISTIAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30399f0ec76d6d62
Firmato Da: ALESSANDRA PASQUALETTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554866a6f794dd00c596a45838404bc1

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCII anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCII, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza del ricorrente;

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCII che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCII). Documentazione che è stata prodotta dal ricorrente;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva dalla continuazione dell'attività di lavoro del signor Visentin;

Firmato Da: GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4bbc0cc3a3696d362bb851d97464b190
Firmato Da: ROMAGNANI CRISTIAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30399f0ec76d6d62
Firmato Da: ALESSANDRA PASQUALETTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554866a6f794dd00c596a45838404bc1

rilevato, altresì, che a fronte del patrimonio del debitore costituito essenzialmente dal reddito da lavoro (pari a euro 2.230,00 al mese circa) e di un passivo quantificato in € 264.000,00 circa, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCII;

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato, che, alla luce della composizione e delle entrate del nucleo familiare del sig. Visentin (costituito dal debitore, dalla propria moglie e dai tre figli a carico in quanto studenti) e delle spese indicate in ricorso e nella relazione dell'OCC, le spese per il mantenimento della famiglia vanno quantificate in euro 3.000,00 al mese;

considerato che, in ragione di quanto indicato in ricorso, alla luce dei redditi percepiti dal ricorrente e dalla moglie, emerge che il Visentin partecipa alle spese familiari nella quota del 70% circa;

ritenuto, pertanto, che possa essere indicata in euro 1.930,00 la quota di reddito da lavoro dal Visentin necessaria al mantenimento del ricorrente e del proprio nucleo familiare. Salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione del ricorrente e del nucleo familiare o della sottoscrizione di un futuro contratto di affitto;

ritenuto che, con riferimento alla massa attiva, la stessa sarà determinata, oltre che dalla quota di reddito che verrà appresa alla procedura, dalle somme eventualmente presenti nei conti intestati al debitore e dai beni mobili in titolarità del sovraindebitato, che dovranno essere oggetto di inventario e verranno liquidati, salva valutazione della non convenienza della apprensione da parte degli organi della procedura una volta aperta la liquidazione controllata;

ritenuto che debba indicarsi anche la durata di apprensione del reddito professionale, considerato infatti che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

Firmato Da: GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4bbc0cc3a3696d362bb851d97464b190
Firmato Da: ROMAGNANI CRISTIAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30399f0ec76d6d62
Firmato Da: ALESSANDRA PASQUALETTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554866a6f794dd00c596a45838404bc1

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCII in combinato disposto con l'art. 279 CCII in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione "*decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*", così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione "*a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura*", così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo "tornato *in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte del reddito;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCII, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

Firmato Da: GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4bbc0cc3a3696d362bb851d97464b190
Firmato Da: ROMAGNANI CRISTIAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30399f0ec76d6d62
Firmato Da: ALESSANDRA PASQUALETTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554866a6f794dd00c596a45838404bc1

ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;

considerato in ogni caso che ogni valutazione sull'esistenza nel caso di specie dei presupposti per l'esdebitazione non può nella presente sede essere anticipata dal Tribunale ma viene rinviata alla presentazione dell'istanza in tal senso;

visto l'art. 270 CCII;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Marco Visentin (CF: VSNMRC71E10G224R), residente in Piove di Sacco (PD), via Montagnon, n. 32;

2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Pasqualetto;

3) nomina liquidatore il dottor Carlo Pampaloni (CF: PMPCRL57S18G224J) con Studio in VIA TIRANA, 25 - 35138 PADOVA (PD);

4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

6) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito di Marco Visentin sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.930,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

Firmato Da: GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4bbc0cc3a3696d362bb851d97464b190
Firmato Da: ROMAGNANI CRISTIAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30399f0ec76d6d62
Firmato Da: ALESSANDRA PASQUALETTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554866a6f794dd00c596a45838404bc1

7) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva nei registri immobiliari ove si trovano i beni immobili dei ricorrenti;

- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della

Firmato Da: GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4bbc0cc3a3696d362bb851d97464b190
Firmato Da: ROMAGNANI CRISTIAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30399f0ec76d6d62
Firmato Da: ALESSANDRA PASQUALETTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554866a6f794dd00c596a45838404bc1

esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.10.2026.

Il Giudice est. Il Presidente

Alessandra Pasqualetto Giovanni Giuseppe Amenduni

Firmato Da: GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4bbc0cc3a3696d362bb851d97464b190
Firmato Da: ROMAGNANI CRISTIAN Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 30399f0ec76d6d62
Firmato Da: ALESSANDRA PASQUALETTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554866a6f794dd00c596a45838404bc1